

## **TI\_GERICHTE 15.1999.113 vom 26. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1999.113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.113)

FR: TI\_GERICHTE 15.1999.113 du 26 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.1999.113 del 26 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

#### **E. 3**

Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso. "Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. (...) Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto" (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).

#### **E. 4**

Nella fattispecie \_\_\_\_\_ non ha criticato in nessun modo il calcolo del minimo esistenziale limitandosi a contestare la determinazione del reddito. Questa Camera deve però esaminare la posta relativa alla pigione. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola,

essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, Vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93 LEF). In concreto il canone di locazione mensile è di fr. 2'720.--. Per una famiglia di quattro persone tale importo deve essere considerato un onere sproporzionato, anche tenendo conto del reddito relativamente elevato della famiglia dell'escusso. A far tempo dal primo termine utile di disdetta, la pigione non potrà quindi più essere computata interamente nel minimo esistenziale. Dal contratto di locazione 18 febbraio 1998 si evince che la disdetta può essere data la prima volta per la fine di aprile 2003. Viste anche le oggettive difficoltà legate al reperimento di un subentrante, fino a quella data l'intera pigione va inclusa nel minimo vitale. Al debitore va comunque ricordato che, in caso di ulteriori pignoramenti, dal maggio 2003 gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo massimo di fr. 1'600.--, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 4 locali a \_\_\_\_\_ o in un comune sito nelle vicinanze del luogo di lavoro.

5. a) La quota pignorabile di un lavoratore indipendente si calcola sottraendo al reddito mensile medio il minimo esistenziale della sua famiglia. Il reddito mensile medio si determina diminuendo il reddito annuale lordo dell'importo relativo a tutte le spese necessarie al conseguimento del reddito, il risultato va diviso per dodici (DTF 112 III 20 s. e riferimenti ivi). Si deve lasciare la possibilità all'escusso di tacitare tutti i creditori che gli forniscono prestazioni indispensabili per lo svolgimento dell'attività professionale. Questi creditori godono quindi di un – legittimo (cfr DTF 112 III 17 ss.) – privilegio. L'ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l'escusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21).

b) In concreto il dott. \_\_\_\_\_ ha prodotto, con le osservazioni, la contabilità relativa alla sua attività per gli anni 1997 e 1998. Agli atti vi è il bilancio e il conto economico per quegli anni e le pezze giustificative nel dettaglio per il 1998. Il ricorrente, preso atto dell'esistenza della documentazione ha omesso di consultarla per prendere poi posizione dettagliatamente in un allegato di replica, cui avrebbe avuto diritto, visto che al momento del ricorso i documenti ancora non erano stati prodotti (cfr. anche art. 12 LPR). Le generiche contestazioni contenute nell'allegato ricorsuale devono comunque essere qui considerate, utilizzando quale base di verifica i dati per il 1998, periodo più vicino al momento del pignoramento.

c) Per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühl in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF). Per analogia il principio va applicato pure ai costi per conseguire il reddito. Come già indicato al punto 4 a), all'escusso devono essere lasciate le necessarie risorse per coprire quei costi. Se è però provato che un creditore che è in relazione con l'attività professionale non viene pagato ed è costretto a porre in esecuzione il proprio credito, il relativo debito – rimasto impagato - non deve essere dedotto dal reddito lordo. In concreto il passivo di fr. 35'000.-- relativo al debito nei confronti di \_\_\_\_\_ non doveva essere considerato e l'introito netto andava di conseguenza aumentato di quella somma. A proposito del reddito conseguito dall'escusso va notato che la documentazione bancaria dimostra che \_\_\_\_\_ nel 1998 ha effettuato regolari prelevamenti a favore suo e della moglie \_\_\_\_\_. L'importo totale dei prelevamenti ammonta a fr. 108'996.-- (differenza tra gli importi indicati come “capitale proprio iniziale” e “privato” nel bilancio 1997 e in quello del 1998). Ciò significa che l'escusso si è attribuito uno “stipendio” di circa fr. 9'000.--.

d) Dal contratto di locazione 25 febbraio 1994 e dagli estratti bancari si evince che la pigione per lo studio medico sito nello

stabile denominato \_\_\_\_\_, ammonta a fr. 1'775.--, compreso l'acconto spese, per un totale annuo di fr. 21'300.--. Nell'immobile adiacente, l'escusso ha preso in affitto un appartamento in vista di un prospettato e mai realizzato ampliamento dello studio medico, con il coinvolgimento di altri colleghi. Dagli estratti bancari si evince che la pigione ammontava a fr. 1'390.-- mensili. Tenuto conto del conguaglio spese accessorie, delle spese per elettricità, acqua e riscaldamento e delle spese di pulizia, si deve ritenere che la somma di fr. 46'887.15 esposta a conto economico sotto la voce "affitto e spese" sia corretta. e) Per quel che riguarda le spese telefoniche e postali, dalle pezze giustificative contenute nel classeur "Cassa 1997-1998" risulta che i due importi a grandi linee si equivalgono e che, sommati, si avvicinano molto all'importo mensile di fr. 954.-- di cui al bilancio. L'ammontare degli stipendi riportato a bilancio è comprovato dai movimenti bancari e dal conteggio per il personale 1998 inviato il 26 aprile 1999 alla \_\_\_\_\_ dei medici, dentisti e veterinari. Gli interessi e spese di banca in fr. 27'717.10 sono commisurati al debito dell'escusso nei confronti della \_\_\_\_\_ (fr. 528'349.--). Le poste ammortamenti, trasferte e rappresentanza e costi diversi pure appaiono commisurate all'attività e agli obblighi finanziari dell'escusso. f) Dall'esame puntuale delle pezze giustificative emerge che un certo numero di fatture di modesto importo e relative a prestazioni del tutto estranee all'attività professionale (biglietti per una partita di hockey, dischi, videocassette, riparazione porta d'entrata della casa di \_\_\_\_\_, fiori, ecc.) fanno parte della contabilità dello studio medico. Si deve poi considerare che nel 1998 sono stati pagati i canoni locatizi per l'appartamento adiacente allo studio medico, in vista di un ampliamento di quest'ultimo; l'attività professionale non ne ha tratto giovamento, si è trattato di una perdita che si è comunque limitata a quell'anno (cfr. pezze giustificative). Il raffronto con periodi contabili precedenti è sempre forzatamente approssimativo, visto l'alto numero di variabili da considerare. D'altra parte lo stesso fiduciario dell'escusso ha dichiarato un reddito netto di fr. 8'000.--. Non si giustifica quindi, in casu, di rivedere al ribasso l'eccedenza ignorabile calcolata dall'ufficio.

## **E. 6**

Il ricorso 11 giugno 1999 deve quindi essere respinto. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 92 e 93 LEF, 11, 12 e 19 LPR pronuncia: 1. Il ricorso 3 maggio 1999 di \_\_\_\_\_, è stralciato dai ruoli. 2. Il ricorso 11 giugno 1999 di \_\_\_\_\_, è respinto. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria